



21618

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 APRILE 2018

Oggetto: Porto di Castellammare di Stabia – Piazzale Incrociatore S. Giorgio – Corporazione Piloti del Golfo di Napoli - Rilascio concessione di n°1 locale d.m. di mq 24 ubicato al I° p. della c.d. “Palazzina del sale”, da adibire all’attività di servizio tecnico-nautico- decorrenza: 1.09.2017 /30.09.2021.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Criscuolo, Faraone e Cassone (voto unico).

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la licenza n. 75/2017 rep. 8160, con validità dal 28/08/2017 al 30/09/2017, con la quale la Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli è stata autorizzata ad occupare un bene demaniale marittimo ubicato nel Piazzale Incrociatore S. Giorgio del Porto di Castellammare di Stabia al primo piano dell’edificio denominato “Palazzina del sale” di mq 24 – individuato al catasto terreni del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 11 part. 236 – allo scopo di adibirlo all’espletamento della propria attività di “*Servizi tecnico-nautici*”;

Considerato che con istanza (mod. D2), assunta al protocollo AdSP n. 5923 in data 17.11.2017, la predetta società ha chiesto il rinnovo della licenza di concessione per una durata di quattro anni, dal 1.10.2017 al 30.09.2021;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l’istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall’Adsp l’istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell’art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n.1602 del 13.12.2017, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, come risulta da estratto conto agli atti dell’Ufficio, ha corrisposto il canone demaniale marittimo per l’anno 2017, come risulta da reversali d’introito n.2174 del 7.08.2017 e n.276 del 21.02.2018 ed ha prestato idonea garanzia, ex art.17 del R.E.C.N., a mezzo polizza fideiussoria n. 2204749 emessa in data 20/03/2018 dalla COFACE s.a. – a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;



Preso atto che il rilascio dell'area in concessione risulta compatibile con le previsioni di cui al P.O.T., approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale, come da bozza di licenza allegata, a favore della Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli, di un bene demaniale marittimo ubicato al Piazzale Incrociatore S. Giorgio del Porto di Castellammare di Stabia al primo piano dell'edificio denominato "Palazzina del sale" di mq 24 allo scopo di adibirlo per l'espletamento della propria attività di "Servizi tecnico-nautici", con decorrenza 1.10.2017 al 30.09.2021.

Alla suddetta concessione verrà applicato il canone determinato ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Tabella D Cat. B n. d'ordine 115 - uffici privati), applicate dall'AdSP ai sensi dell'art. 7, L. 494/93 ed adeguato ai sensi della delibera del C.G. dell'AdSP n°41 del 19.10.2017 ed ammontante per l'anno 2017 ad € 853,33 e per l'anno 2018 ad € 2.422,67 (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 20.04.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Reg. Cod. Nav.;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Vista la delibera del Comitato di gestione _____ che ha espresso parere favorevole in merito al prosieguo dell'istruttoria finalizzata al rilascio del presente titolo concessorio;

Premesso che:

- con istanza (mod. D2), acquisita in data 17.11.2017 – al n.5923 del protocollo generale dell'AdSP, **Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli** con sede in Napoli al Pontile V. Emanuele II° del Porto di Napoli - C.F. **00634590632** ha chiesto in concessione, per il quadriennio 1.10.2017 – 30.09.2021, il seguente bene demaniale marittimo ubicato nel Porto di Castellammare di Stabia al Piazzale Incrociatore S. Giorgio al primo piano dell'edificio denominato "Palazzina del sale" di **mq. 24** così individuato al catasto terreni (C129) al Fg. 11 p.lla n.236 utilizzato per l'espletamento della propria attività di "**Servizi tecnico-nautici**";
- il bene oggetto della richiesta in argomento risulta essere già stato rilasciato in concessione al soggetto istante per le medesime finalità, giusta licenza n. 75/2017 – rep. n. 8160 del 2° .08.2017, vigente fino al 30 09.2017;
- l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria (Avviso prot. n. 602 del 13.12.2017);
- a seguito della pubblicazione effettuata non sono pervenute istanze per le osservazioni;
- dato atto che non sono state svolte le ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto e per lo stesso scopo;

Tanto premesso

- a fronte della presente concessione è prevista la corresponsione di un canone demaniale complessivo per il quadriennio 1.10.2017/30.09.2021 di €. € **9.933,36**

- determinato ai sensi di legge come da scheda canone in atti;
- atteso che la **Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli** ha corrisposto i canoni demaniali dovuti fino all'anno 2017 e non possiede posizioni debitorie aperte, tranne la fattura n.2405/2017 di €1156,59 attualmente in corso di cancellazione per errata fatturazione, nei confronti della AdSP concedente così come risulta da estratto conto clienti datato 30/03/2018;
 - considerato che in data 20.03.2018 la Società richiedente ha provveduto, ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione, a stipulare adeguata polizza fideiussoria n. 2204749 emessa dalla COFACE s.a., a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe per un importo pari a due annualità di canone;

IL DIRIGENTE AREA ISTITUZIONALE

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente dell'Area Istituzionale

CONCEDE

- alla **Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli con sede in Napoli al Pontile V. Emanuele II° del Porto di Napoli - C.F. 00634590632** nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare il seguente bene demaniale marittimo,

ubicato nel comune di C. mmare di Stabia al Piazzale Incrociatore S. Giorgio al primo piano dell'edificio denominato "Palazzina del sale" di mq 24 per l'espletamento della propria attività di "Servizi tecnico-nautici".

Il bene oggetto del presente atto è identificato nel SID (Sistema Informativo Demanio) al foglio 11 part. 236 – comune censuario C129.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dal 1° **ottobre 2017** al **30 settembre 2021**, con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione il canone complessivo di €. **9.933,36 (novemilanovecentotrentatrevirgolatrentasei)**, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da corrispondere secondo le seguenti modalità: per l'anno 2017 **€853,33**, successivamente, a partire dal 2018, **€2.422,67** annuali per i rimanenti anni della durata della concessione soggette ad incremento ^{ISTAT} - ex art. 4 della legge 494/1993.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, ed, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico. Il bene concesso è da considerarsi incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese il bene demaniale marittimo occupato, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarlo nel pristino stato all'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero del bene concesso. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, il bene demaniale marittimo, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarlo nel pristino stato a questa Autorità, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il titolare non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di

dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che questa Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'Autorità di Sistema Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. il bene demaniale marittimo deve essere adibito esclusivamente allo scopo per il quale è stato assentito in concessione;
2. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione del bene occupato ed il suo riassetto, nonché provvedere alla

differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

3. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata da questa Autorità;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione del bene concesso, che dovrà essere restituito, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo

irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:

- conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica;
- s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP (Master Plan), a rimmetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuno modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;

12. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera AdSP n°176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di

- decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone, il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, è fissata in una;
 14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
 15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
 16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da: *"Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica"*
 17. il concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
 18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
 19. il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;

- rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
- in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

Al concessionario:

avendo corrisposto il canone demaniale dovuto per l'anno 2017, come risulta da reversali d'introito n.2174 del 7.08.2017 e n.276 del 21.02.2018, ed avendo costituito il deposito cauzionale ex art. 17 R.E.C.N. a mezzo polizza fideiussoria n. 2204749 emessa dalla COFACE s.a. in data 20.03.2018 - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe - **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli porto ^{cap} Pontile V. Emanuele II° 80133 (NA).

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

IL CONCESSIONARIO